

Lavoro e appropriazione in John Locke

Giuliana Di Biase

1. Introduzione

John Locke è stato un filosofo, medico e teorico politico inglese. Nato nel 1632 a Wrington, nel Somerset, e morto nel 1704 ad High Laver, in Essex, Locke è considerato il fondatore dell'empirismo inglese e l'autore della prima esposizione sistematica del liberalismo politico. Le sue opere più note sono il *Saggio sull'intelletto umano*, in cui sviluppa la sua teoria delle idee e spiega l'origine e i limiti della conoscenza umana, e i due *Trattati sul governo*, nei quali difende una teoria dell'autorità politica basata sui diritti naturali individuali e sulle libertà e il consenso dei governati. Rifiutando la teoria del diritto divino del monarca, Locke afferma che ogni persona è dotata di un diritto naturale alla vita, alla libertà e alla proprietà, identificando l'origine di quest'ultima nel lavoro.

2. Il lavoro come appropriazione

I *Trattati sul governo* apparvero nel 1690, benché gran parte del loro contenuto sia stata composta probabilmente prima del 1683, nel clima della crisi generata dalla *Exclusion bill*. Benché Locke non fornisca nell'opera una definizione esplicita del lavoro, lo descrive essenzialmente come attività agricola nel quinto capitolo del *Secondo trattato*, dedicato all'origine e legittimazione della proprietà individuale. È in questo contesto che emerge la sua teoria del valore-lavoro. Locke considera ogni porzione di terra che non sia lavorata come virtualmente inutile, in quanto incapace di sostenere la vita umana. Similmente, gli oggetti materiali acquisiscono per il

Giuliana Di Biase, University of Chieti-Pescara G. D'Annunzio, Italy, giulianadibiase@unich.it, 0000-0003-1962-7869

Referee List (DOI 10.36253/fup_referee_list)

FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)

Giuliana Di Biase, *Lavoro e appropriazione in John Locke*, © Author(s), CC BY 4.0, DOI 10.36253/979-12-215-0319-7.58, in Giovanni Mari, Francesco Ammannati, Stefano Brogi, Tiziana Faitini, Arianna Fermani, Francesco Seghezzi, Annalisa Tonarelli (edited by), *Idee di lavoro e di ozio per la nostra civiltà*, pp. 501-507, 2024, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0319-7, DOI 10.36253/979-12-215-0319-7

filosofo un valore soprattutto in quanto contribuiscono alla nostra sopravvivenza, ed è il lavoro che li rende utili a questo scopo ovvero che gli conferisce un valore d'uso. Ne consegue che, come Locke stesso asserisce, «è proprio il lavoro che pone in ogni cosa la differenza di valore» (Locke 1998, par. 40, 115), e che la terra coltivata ha un maggiore valore in quanto può dare sostentamento ad un maggior numero di individui. Scrive il filosofo: «Il valore intrinseco delle cose, [...] è legato solo alla loro utilità per la vita dell'uomo» (Locke 1998, par. 37, 109). Questo significa che un qualsivoglia oggetto è in se stesso privo di valore d'uso prima di essere lavorato, perché non può essere utilizzato così come si trova in natura senza essere in qualche modo modificato, vuoi mediante un'operazione semplice quale la raccolta, vuoi mediante un'attività più complessa quale la coltivazione. Di conseguenza, il valore di un oggetto lavorato è quasi interamente il risultato del lavoro speso su di esso.

È il lavoro che legittima la proprietà, secondo Locke. Ancora nel quinto capitolo del *Secondo trattato*, il filosofo si domanda con quale diritto un individuo possa appropriarsi di qualcosa, posto che, secondo il libro della Genesi, Dio ha dato la terra agli uomini come possesso comune. La sua risposta è che, benché ogni persona appartiene a Dio, ciascuno possiede i frutti del suo lavoro perché lavorando modifica un oggetto aggiungendovi qualcosa che è suo. Poiché il lavoro diventa parte integrante dell'oggetto, quest'ultimo diventa proprietà della persona:

Benché la terra e tutte le creature inferiori siano dati in comune a tutti gli uomini, tuttavia ogni uomo ha la proprietà della sua propria persona: su questa nessuno ha diritto alcuno all'infuori di lui. Il lavoro del suo corpo e l'opera delle sue mani, possiamo dire, sono propriamente suoi. Qualunque cosa, allora, egli rimuova dallo stato in cui la natura l'ha prodotta e lasciata, mescola ad essa il proprio lavoro e vi unisce qualcosa che gli è proprio, e con ciò la rende una sua proprietà. Rimuovendola dallo stato comune in cui la natura l'ha posta, vi ha connesso con il suo lavoro qualcosa che esclude il comune diritto degli uomini. In quanto tale lavoro è proprietà incontestabile del lavoratore, lui soltanto può aver diritto a ciò che è stato aggiunto mediante esso, almeno laddove ci sono beni sufficienti, e altrettanto buoni lasciati in comune per gli altri (Locke 1998, par. 27, 97).

Due aspetti importanti emergono da questa citazione. Il primo riguarda l'idea che la proprietà costituisca un diritto, precisamente un diritto naturale. La libertà, la vita e la proprietà individuale sono per Locke diritti inviolabili dei singoli, in quanto godono di una fondazione indipendente dalle leggi in vigore in qualsivoglia società. Quando sono giuste, tali leggi assicurano il godimento di questi diritti e sono poste in essere con il fine di proteggerli.

Il secondo aspetto riguarda la clausola della sufficienza dei beni, che sembra introdurre una restrizione al diritto naturale di appropriazione mediante il lavoro. Vediamo in che modo.

3. I limiti del diritto di appropriazione

Secondo Brough Macpherson (1962), la teoria lockiana dell'appropriazione mediante il lavoro ha il grave difetto di promuovere un accumulo del capitale

senza restrizioni. Nella sua interpretazione, Locke avrebbe proposto tre limiti alla proprietà nello stato di natura, ovvero nella condizione che precede la nascita della società civile: 1) ci si può appropriare unicamente di quanto si può usare senza causare sprechi connessi al deperimento di ciò di cui ci si appropria (Locke 1998, par. 31, 101); 2) si devono lasciare agli altri beni sufficienti e di pari qualità (Locke 1998, par. 27, 97); 3) ci si può appropriare di qualcosa unicamente mediante il proprio lavoro (Locke 1998, par. 27, 97). Macpherson ritiene che tutte e tre le restrizioni vengano a cadere nel *Secondo Trattato* con il procedere dell'argomentazione. La prima decade con l'invenzione del denaro, che può essere accumulato evitando sprechi (Locke 1998, parr. 46-7, 121-23), mentre la seconda è resa superflua dall'incremento della produttività assicurato dalla creazione della proprietà privata, che garantisce anche a coloro che non hanno la possibilità di impadronirsi dei mezzi di sussistenza il necessario per vivere (Locke 1998, par. 37, 109-11). Quanto alla terza restrizione, per Macpherson Locke non ne terrebbe affatto conto, perché pur affermando che si può essere proprietari unicamente dell'oggetto del proprio lavoro, dichiara che, nello stato di natura, «le zolle che il mio servo ha dissodato» possono diventare mia proprietà (Locke 1998, par. 28, 99). Anche il lavoro subordinato, dunque, genera proprietà individuale per l'autore del *Secondo trattato*, garantendo diritti inalienabili su quanto è frutto delle fatiche altrui. Secondo Macpherson, il fatto che Locke si riferisca al lavoro del servo come al «lavoro che mi apparteneva» (Locke 1998, par. 28, 99) suggerisce che considerasse legittima l'istituzione del lavoro salariato, mediante il quale gli individui possono liberamente vendere il proprio lavoro in cambio di denaro. Questa istituzione è cruciale nel caso dell'appropriazione capitalista illimitata, perché un elemento chiave di quest'ultima è il diritto degli individui ad accrescere la propria ricchezza comprando il lavoro altrui.

Macpherson conclude che, descrivendo il lavoro come proprietà privata degli individui, Locke avrebbe promosso un «individualismo possessivo» che giustifica l'appropriazione illimitata da parte dei singoli, e così facendo avrebbe scalfato la visione tradizionale secondo la quale lavoro e proprietà sono funzioni sociali che comportano obbligazioni sociali. Alla base della concezione lockiana del lavoro, secondo Macpherson, vi sarebbe l'idea che un «differenziale di razionalità» separi il capitalista dal salariato, legittimando l'esclusione di quest'ultimo dal godimento dei diritti che la sua appartenenza alla società civile dovrebbe garantirgli.

L'interpretazione di Macpherson è stata criticata da diversi punti di vista. Alan Ryan (1965) ha evidenziato che il concetto di proprietà nel *Secondo trattato* include la vita e la libertà, oltre al possesso dei beni materiali (Locke 1998, par. 87, 173-75), pertanto anche coloro che non sono proprietari terrieri sarebbero membri della società politica secondo l'autore del *Secondo trattato*, mentre James Tully (1980) ha osservato che il *Primo trattato* menziona esplicitamente tra i comandi della legge di natura, o legge morale, l'obbligo di esercitare la carità nei riguardi di coloro che sono privi dei mezzi di sussistenza (Locke 1960, par. 42, 170). Anche se questo dovere è coerente con il chiedere ai poveri di lavorare per un salario basso, esso non cancella l'obbligo sociale che coloro che possiedono ricchezze hanno nei riguardi degli altri, secondo Tully.

Importante è anche un altro argomento di Tully, che consente di comprendere meglio la relazione che Locke instaura tra lavoro e proprietà. Robert Nozick (1974) aveva criticato con un esempio ben noto la metafora lockiana del mescolamento nel par. 27 del *Secondo trattato*: se mescolo la salsa al pomodoro che mi appartiene con il mare, perché dovrei pensare che sto acquisendo qualcosa piuttosto che perderlo? Secondo Tully, questa obiezione perde la sua forza se, piuttosto che sulla metafora, ci si focalizza sul tipo di relazione che, secondo Locke, funge da modello per spiegare l'acquisizione della proprietà. Locke credeva che colui che crea qualcosa con il suo lavoro ha un diritto di proprietà su ciò che crea, proprio come Dio ha un diritto di proprietà sull'essere umano in quanto suo creatore. Essendo creato ad immagine di Dio, l'uomo condivide con lui, seppure in misura inferiore, l'abilità di plasmare l'ambiente esterno in accordo con la sua ragione.

Jeremy Waldron (1988) ha criticato questo argomento di Tully, che a suo avviso renderebbe i diritti umani sul creato tanto assoluti quanto quelli di Dio. Si potrebbe obiettare, come ha fatto Gopal Sreenivasan (1995), che esiste una distinzione tra il fare e il creare. Soltanto quest'ultimo produce un diritto assoluto alla proprietà, mentre il fare umano produce un diritto analogo ma più debole. Tuttavia, Waldron ha un altro argomento in serbo contro la teoria lockiana dell'appropriazione. La seconda restrizione imposta dal *Secondo trattato* non costituirebbe, a suo avviso, un vero e proprio vincolo, e dovrebbe piuttosto considerarsi come condizione sufficiente ma non necessaria. Nella citazione riportata all'inizio, Locke afferma che il lavoro genera un titolo di proprietà «almeno là dove ci sono beni sufficienti, e altrettanto buoni lasciati in comune per gli altri», un'affermazione che dovrebbe interpretarsi come descrizione di quanto accade nello stato di natura per Waldron, non come una norma restrittiva. Se si trattasse di una norma, non è chiaro come Locke pensi di rimediare al problema della scarsità dei beni nello stato civile, insiste Waldron.

Tornando all'interpretazione di Tully, è interessante come essa sia mutata nel tempo, approdando ad una rilettura poco benevola dei due *Trattati* che insiste sulla complicità di Locke nell'espropriazione delle terre dei nativi americani. Secondo Tully (1993), perché l'argomentazione di Locke sia coerente è fondamentale che la seconda restrizione abbia un peso, ovvero che l'appropriazione individuale non danneggi nessuno. Questo però potrebbe accadere unicamente in un contesto in cui i beni non siano scarsi, altrimenti sarebbe legittima secondo il ragionamento di Locke l'obiezione di coloro che si vedrebbero negato l'accesso ad un qualche bene, e i diritti acquisiti mediante il lavoro non sarebbero più incontestabili. Questo contesto sarebbe l'America, secondo Tully, che sarebbe dunque il riferimento immediato della teoria del lavoro-proprietà formulata nel *Secondo trattato*. Come segretario di Lord Shaftesbury, uno degli otto Lords proprietari della Carolina, Locke aveva acquisito una grande competenza nell'amministrazione coloniale, come evidenziano anche i riferimenti ai nativi americani presenti nel *Secondo trattato*. Per spiegare come il lavoro generi proprietà, Locke cita l'esempio dell'indiano che si impadronisce del cervo che ha ucciso: l'animale «è riconosciuto come un bene di colui che vi ha dispensato il

suo lavoro, sebbene prima fosse diritto comune di tutti» (Locke 1998, par. 30, 99). L'esempio è illuminante, perché il diritto acquisito dall'indiano riguarda la preda che ha cacciato, non però la terra su cui caccia. Quest'ultima sarebbe *waste land* per Locke finché non è lavorata, ovvero un bene senza valore; poiché le tribù indiane non praticavano l'agricoltura, i coloni avevano tutto il diritto di appropriarsi delle loro terre, secondo quanto afferma il *Secondo trattato*.

4. Lavoro, schiavitù e proprietà

Diversamente da quanto sostiene Mark Goldie (1983), secondo il quale gli eventi politici inglesi sarebbero stati il focus primario di Locke nel *Secondo trattato*, sia Tully (1993) che Barbara Arneil (1996) hanno affermato che la teoria lockiana del lavoro-proprietà sarebbe pensata in riferimento al contesto coloniale. Per entrambi, Locke intenderebbe evidenziare che il lavoro dei nativi americani genera diritti di proprietà sugli animali cacciati, non sulla terra su cui cacciano, che dovrebbe considerarsi vacante e dunque disponibile. Più recentemente, David Armitage (2004) ha confermato questa interpretazione. Armitage ha dimostrato che proprio nel momento in cui lavorava al capitolo sulla proprietà che sarebbe apparso nel *Secondo trattato*, Locke era impegnato nella revisione delle *Fundamental Constitutions of Carolina*, alla cui stesura nel 1669 aveva attivamente partecipato come segretario dei Lord proprietari della colonia. Dunque, l'obiettivo della teoria dell'appropriazione presente nel *Secondo trattato* sarebbe quello di legittimare le conquiste coloniali inglesi.

Il problema è che le *Constitutions* autorizzano la schiavitù a vita dei neri africani seguendo il modello già rodato in un'altra colonia inglese, l'isola di Barbados. Si tratterebbe di una condizione ereditaria, che si estende a donne e bambini e che sembra avere avuto una grande diffusione nella colonia della Carolina sin dal suo insediamento. Come segretario prima del *Council of Trade and Foreign Plantations* (1673-74), poi del *Board of Trade* (1696-1700), Locke fu coinvolto personalmente in questioni legate all'approvvigionamento degli schiavi nelle colonie, per non parlare del suo investimento nella *Royal African Company*, che non lascia dubbi riguardo al suo essere favorevole alla tratta africana. Tutto questo però non può affatto conciliarsi, come ha evidenziato James Farr (1986) con quanto è scritto nel *Secondo trattato* a proposito della schiavitù. La teoria della conquista che Locke elabora nel xvi capitolo dell'opera non legittima infatti né la schiavitù ereditaria, né la riduzione in schiavitù di donne e bambini (Locke 1998, parr. 177, 179-82, 309-15). In sintesi, mentre la teoria del lavoro-proprietà sembra essere stata pensata da Locke in riferimento al contesto coloniale, quanto afferma a proposito della schiavitù sembra coerente unicamente con il contesto europeo.

5. Conclusioni

Molti studiosi, come abbiamo visto, hanno collegato la teoria lockiana del lavoro alla teoria della proprietà presente nel *Secondo trattato*, evidenziando-

ne alcune contraddizioni. Se da un lato essa sembra essere stata pensata, come sottolinea Macpherson, per legittimare l'accumulazione del capitale senza restrizioni, dall'altro Locke sembra desideroso di correggere i mali che derivano da tale accumulazione, come osservava Tully nel 1980 riferendosi al dovere di essere caritatevoli imposto dalla legge di natura. I rilievi di Waldron sono ancora più radicali, per certi versi, di quelli di Macpherson, perché insinuano l'idea che Locke non abbia pensato la scarsità di beni come un vero e proprio limite all'appropriazione. Altrettanto critica è l'interpretazione che Tully ha fornito più recentemente, individuando nel *Secondo trattato* la legittimazione dell'espropriazione dei nativi americani e del colonialismo.

C'è ancora un aspetto problematico nella teoria del lavoro di Locke, che riguarda il lavoro subordinato. Nel *Secondo trattato*, il lavoro è descritto come un diritto anteriore alla legge positiva, in quanto fondato sulla legge di natura che è valida universalmente e dipende interamente per la sua legittimazione dall'insindacabile autorità divina, non da quella umana. Poiché questa legge comanda all'uomo per prima cosa di preservarsi, a nessuno può essere impedito di procurarsi con la propria industriosità il necessario per la propria sussistenza. D'altra parte, come evidenzia John Simmons (1998), il diritto al lavoro sembra sorretto nel *Secondo trattato* anche da un'altra obbligazione originaria, quella di mantenersi liberi. Locke considera la libertà un diritto naturale e approva l'appropriazione individuale perché la proprietà assicura indipendenza e capacità di autodeterminarsi, mentre colui che ha perduto tutti i suoi beni è in balia della volontà altrui e non può considerarsi parte della società civile (Locke 1998, par. 85, 171). Evidentemente, Locke concepisce anche il lavoro subordinato, in quanto scelta libera dell'individuo distinta dal lavoro coatto dello schiavo, come funzionale a promuovere l'indipendenza dei singoli. Questo giudizio sembra essere anche alla base della riforma della *Poor law* proposta dal filosofo nell'ottobre del 1697, mentre era segretario del *Board of Trade*. La riforma insiste sull'importanza del lavoro come strumento efficace per ridurre la dipendenza dei poveri dai sussidi del governo (Bourne 1876, 2, 377-91). Tuttavia, come osserva Simmons, Locke manifesta una scarsa comprensione della condizione del lavoratore salariato, in quando sembra sottostimare la dipendenza radicale di quest'ultimo dal proprietario che ne diminuisce drasticamente la capacità di autogoverno.

Riferimenti bibliografici

- Armitage, David. 2004. "John Locke, Carolina, and the Two Treatises of Government." *Political Theory* 32, 5: 602-27. <http://doi:10.1177/0090591704267122>
- Arneil, Barbara. 1996. *John Locke and America: The Defence of English Colonialism*. Oxford: Clarendon Press. <http://doi:10.1093/acprof:oso/9780198279679.001.0001>
- Bourne, H. B. Fox. 1876. *The Life of John Locke. In Two Volumes*. London: Henry S. King.
- Farr, James. 1986. "'So Vile and Miserable an Estate': The Problem of Slavery in Locke's Political Thought." *Political Theory* 14, 2: 263-89.
- Goldie, Mark. 1983. "John Locke and Anglican Royalism." *Political Studies* 31, 1: 61-85. <http://doi:10.1111/j.1467-9248.1983.tb01335.x>

- Locke, John. 1960. *Two Treatises of Government*, edited by Peter Laslett. Cambridge: Cambridge University Press.
- Locke, John. 1998. *Il secondo trattato sul governo*, a cura di Tito Magri. Milano: Rizzoli.
- Locke, John. 2004. *Saggio sull' intelletto umano*, a cura di Vincenzo Cicero e Maria Grazia D'Amico. Milano: Bompiani.
- Macpherson, C. Brough. 1962. *The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke*. Oxford: Clarendon Press.
- Nozick, Robert. 1974. *Anarchy, State, and Utopia*. New York: Basic Books.
- Ryan, Alan. 1965. "Locke and the Dictatorship of the Bourgeoisie." *Political Studies* 13, 2: 219-30. <http://doi:10.1111/j.1467-9248.1965.tb00366.x>
- Simmons, A. John. 1992. *The Lockean Theory of Rights*. Princeton: Princeton University Press.
- Sreenivasan, Gopal. 1995. *The Limits of Lockean Rights in Property*. Oxford: Oxford University Press.
- Tully, James. 1980. *A Discourse on Property: John Locke and His Adversaries*. Cambridge: Cambridge University Press. <http://doi:10.1017/CBO9780511558641>
- Tully, James. 1993. *An Approach to Political Philosophy: Locke in Contexts*. Cambridge: Cambridge University Press. <http://doi:10.1017/CBO9780511607882>
- Waldron, Jeremy. 1988. *The Right to Private Property*. Oxford: Clarendon Press. <http://doi:10.1093/acprof:oso/9780198239376.001.0001>

Altri riferimenti bibliografici

- Ashcraft, Richard. 1986. *Revolutionary Politics and Locke's Two Treatises of Government*. Princeton (NJ): Princeton University Press.
- Dunn, John. 1969. *The Political Thought of John Locke: An Historical Account of the Argument of the Two Treatises of Government*. Cambridge: Cambridge University Press. <http://doi:10.1017/CBO9780511558436>
- Goldie, Mark. 2015. "Locke and America." In *A Companion to Locke*, a cura di Matthew Stuart. London: Wiley Blackwell, 546-63. <http://doi:10.1002/9781118328705.ch28>
- Tuckness, Alex. 2008. "Punishment, Property, and the Limits of Altruism: Locke's International Asymmetry." *American Political Science Review* 102, 4: 467-79. <http://doi:10.1017/S0003055408080349>